



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 2011 del 16 SET. 2019
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1745 del 16 SET. 2019

Numero progressivo di settore n. 134 del 16 SET. 2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Località Acinello – Zona Industriale nel Comune di Stigliano (MT).
 Ditta: Eco Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Umberto,41 nel Comune di Stigliano (MT).

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Il Responsabile del Servizio
 Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Dirigente
 Dott. Salvatore Vito VALENTINO

Salvatore Vito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTE le istanze pervenute per il tramite del SUAP ID 3326 prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0028027 datata 30/10/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0016359 del 30/10/2017) e prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0028030 datata 30/10/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0016360 del 30/10/2017) con la quale la Ditta "ECO IMPIANTI S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato nella Zona Industriale – Località Acinello del Comune di Stigliano (MT), riferita al rinnovo dell'iscrizione nel Registro per le Procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, scarichi corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per aggiornamento della comunicazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Determina Dirigenziale n. 209 del 24/01/2013) di cui all'iscrizione n. 88;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, dalla quale si evince che la Ditta proponente prevede la conferma dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) precedentemente autorizzate, fermo restando la quantità massima trattata inferiore a 3.000 tonn./anno corrispondente alla classe 6 del D.M.A. 350/98, per le tipologie di cui all'iscrizione nel registro provinciale, rilevando la mancanza di uno studio preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 4/2008 per impianti che trattano rifiuti non pericolosi in procedure semplificate per quantitativi superiori a 10 (dieci) tonnellate al giorno;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

CONSIDERATO che la Ditta “ECO IMPIANTI S.r.l.”, con sede legale in Corso Umberto, 41 – Stigliano (MT) ed insediamento ubicato nella Zona Industriale – Località Acinello, nel Comune di Stigliano (MT) ha comunicato di voler svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi individuati nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- l'EGRIB ha trasmesso con nota prot. 1483/SII del 01/06/2018 all'Ufficio SUAP di Stigliano parere favorevole allo scarico delle acque reflue di prima pioggia, dilavamento piazzale rinvenienti dall'opificio industriale, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Stigliano zona PIP, facendo riferimento al **parere favorevole** del Gestore della pubblica fognatura acque bianche Comunità Montana “Collina Materana” prot. n. 76 del 24/04/2018 subordinatamente a prescrizioni;
- Il Comune di Stigliano (MT), esaminando gli atti in proprio possesso, ha rilasciato in data 04/08/2017 il certificato di destinazione urbanistica per i terreni di pertinenza di fabbricati, iscritti nel Catasto/Terreni al Foglio 83 Particelle 529-483, secondo il vigente Regolamento Urbanistico, in “Zona Omogenea D (Piani Insediamenti Artigianali nell'area comprensoriali di Acinello) e quindi relativi ai lotti in oggetto;

CONSIDERATO che sono stati resi i pareri dai soggetti competenti di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 per il procedimento di cui in oggetto, per cui non si è reso necessario procedere alla convocazione della conferenza di servizi, e, pertanto, il procedimento di AUA si può ritenere **concluso favorevolmente** per il rinnovo dell'iscrizione alla Ditta richiedente al n. **88** del Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (art. 216 c. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta “ECO IMPIANTI S.r.l.”, come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto con stabilimento nel Comune di Stigliano (MT), Zona Industriale – Località Acinello, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta “ECO IMPIANTI S.r.l.”, relativa all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella Zona Industriale – Località Acinello del Comune di Stigliano (MT), Foglio di mappa n. 83 particelle n. 529 e 483, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:

- **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
- **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi in rinnovo della Determina Dirigenziale n. 209 del 24/01/2013;

- 2) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. **88** del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -
- attenersi alle condizioni riportate nel parere reso dell'EGRIB con nota prot. n. 1483/SII del 01/06/2018 di seguito riportate:
 - rispettare tutte le condizioni indicate nel parere della Comunità Montana "Collina Materana", in qualità di gestore pubblica fognatura bianca che qui si intendono integralmente riportate;
 - attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. 258/2000, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i., D.G.R. n. 689/2016);
 - rispettare i limiti previsti dalla Tab. 4 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - inviare, all'EGRIB ed al Gestore, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti ed al Gestore;
 - comunicare all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;
- b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**-
- l'attività deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
 - i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
 - durante l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
 - durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta;
 - deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
 - dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
 - tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
 - qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Parametro da misurare	Punti di misura	Unità di misura	Valore limite di emissione	Periodicità
Polveri totali	P1, P2, P3	mg/Nm³	5 (*)	Annuale

(*) Valori dichiarati dalla Ditta;

- i punti di misurazione dovranno essere individuati in particolare **(P1)** nei pressi area installazione del mezzo mobile di triturazione (durante la campagna di lavorazione), **(P2)** area di stoccaggio delle MPS e **(P3)** zona area cumuli dei rifiuti, considerati come punti di maggiore emissioni di polveri;
- l'azienda deve continuare ad effettuare le misurazioni con una periodicità pari a **mesi dodici (12)**;
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Stigliano (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Stigliano (MT), territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto che nel caso specifico coincide con la data di messa a regime dell'attività di trattamento, almeno quindici giorni prima;

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - GESTIONE RIFIUTI -

- rispettare i limiti quantitativi di cui alla tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alla previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186;
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella allegata al presente provvedimento sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore e/o uguale a tonnellate dieci;
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.Lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

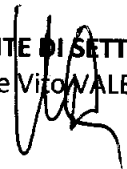
Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che si dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di mesi sei dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica. Qualora la verifica

rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto. Gli esiti delle misurazioni devono essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Stigliano (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

- 5) **di stabilire** che la Ditta "ECO IMPIANTI S.r.l." dovrà presentare a quest'Ufficio, prima della scadenza dei 60 giorni assegnati a far tempo dalla data di notifica dell'autorizzazione, una polizza fidejussoria a favore della Provincia di Matera, adeguata alla nuova tabella per i quantitativi richiesti (Allegato 1), a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. 471 dell'08/04/2011, pena la sospensione dell'attività;
- 6) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 10) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 11) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 12) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 13) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 14) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 15) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



ALLEGATO 1

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R3), (R4), (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
1.1	(150101)	2-4	180	180	///
	(150105)	2-4	10	10	///
	(150106)	2-4	10	10	Carta e cartone
	(200101)	2-4	150	150	Conforme punto 1.1.3
2.1	(200102)	2-4	100	100	///
	(150107)	2-4	240	240	///
	(160120)	2-4	10	10	///
	(170202)	1-2	5	5	///
	(101112)	1-2	5	5	Vetro
	(191205)	1-2	5	5	Conforme punto 2.1.3
3.1	(150104)	1-2	10	10	///
	(200140)	2-4	180	180	///
	(120102)	2-4	20	20	///
	(120101)	2-4	20	20	///
	(100210)	2-4	20	20	///
	(160117)	2-4	5	5	///
	(170405)	2-4	60	60	///
	(190118)	1-2	5	5	///
	(190102)	1-2	5	5	Metalli ferrosi
	(191202)	1-2	100	100	Conforme punto 3.1.3
3.2	(150104)	2-4	10	10	///
	(200140)	2-4	10	10	///
	(110501)	2-4	5	5	///
	(191203)	2-4	20	20	///
	(120103)	2-4	5	5	///
	(120104)	1-2	5	5	///
	(170401)	1-2	5	5	///
	(191002)	1-2	5	5	///
	(170402)	1-2	5	5	///
	(170403)	1-2	5	5	///
	(170404)	1-2	5	5	///
	(170406)	1-2	5	5	Metalli non ferrosi
	(170407)	1-2	5	5	Conforme punto 3.2.3
3.3	(150105)	1-2	5	5	///
	(150106)	1-2	5	5	///
	(150104)	1-2	5	5	Alluminio granulare
	(191203)	1	5	5	Conforme punto 3.3.3



RIFERIM.PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R3), (R4), (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
5.1	(160106)	1	5	5	///
	(160116)	1	5	5	///
	(160117)	1	5	5	///
	(160118)	1	5	5	Metalli e/o loro leghe
	(160122)	1	5	5	Conforme punto 5.1.3
5.3	(160803)	1	5	5	Metalli non ferrosi
	(160804)	1	5	5	Conforme punto 5.3.3.i
5.5	(160801)	1	5	5	Conforme punto 5.5.3 Metalli preziosi
5.6	(160214)	1	5	5	///
	(160216)	1	5	5	///
	(200136)	1	5	5	Rottami elettrici
	(200140)	1	5	5	Conforme punto 5.6.3
5.7	(160216)	1	5	5	///
	(170402)	1	5	5	Alluminio
	(170411)	1	5	5	Conforme punto 5.7.3
5.8	(160118)	1	5	5	///
	(160122)	1	5	5	///
	(170401)	1	5	5	///
	(160216)	1	5	5	Rame
	(170411)	1	5	5	Conforme punto 5.8.3
5.9	(170411)	1	5	5	
	(160216)	1	5	5	Conforme punto 5.9.3 Fibra ottica
5.16	(160214)	1	20	20	///
	(150216)	1	20	20	Apparecchi elettrici
	(200136)	2-4	20	20	Conforme punto 5.16.3
5.19	(160216)	1	5	5	///
	(160214)	1	5	5	Componenti elettrici
	(200136)	1	5	5	Conforme punto 5.19.3
6.1	(150102)	2-4	125	125	///
	(200139)	2-4	45	45	///
	(020104)	2-4	20	20	///
	(170203)	2-4	10	10	Plastiche
	(191204)	2-4	20	20	Conforme punto 6.1.3
6.5	(160119)	2-4	20	20	///
	(070213)	2-4	20	20	Plastiche
	(120105)	2-4	20	20	Conforme punto 6.5.3
6.11	(070213)	1	5	5	///
	(160119)	1	5	5	Plastiche
	(120105)	1	5	5	Conforme punto 6.11.3



RIFERIM.PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R3), (R4), (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
7.1	(170101)	2-4	60	60	///
	(170102)	2-4	20	20	///
	(170103)	2-4	20	20	///
	(170802)	2-4	20	20	///
	(170107)	2-4	60	60	///
	(170904)	2-4	190	190	///
	(200301)	2-4	10	10	Inerti
	(101311)	2-4	10	10	Conforme punto 7.1.3
7.2	(010410)	2-4	10	//	///
	(010413)	2-4	10	//	Inerti
	(010408)	2-4	10	//	Conforme punto 7.2.3 R5
7.6	(170302)	2-4	10	10	Conforme punto 7.6.3 R5
7.13	(170802)	2-4	10	10	Conforme punto 7.13.3 R5
7.31 bis	(170504)	4-5	420	420	Conforme punto 7.31bis.3 Terre e rocce da scavo
8.2	(040221)	1	5	5	Conforme punto 8.2.3 Fibre tessili
8.4	(040221)	1	5	5	///
	(040222)	1	5	5	///
	(040299)	1	5	5	///
	(160122)	1	5	5	///
	(200110)	1	5	5	Fibre tessili
	(200111)	1	5	5	Conforme punto 8.4.3 c
8.9	(200110)	1-2	10	10	///
	(191208)	1-2	10	10	Abbigliamento
	(200111)	1-2	10	10	Conforme punto 8.9.3
9.1	(030105)	1	5	5	///
	(150103)	1-2	10	10	///
	(200138)	1-2	10	10	///
	(030101)	1	5	5	///
	(030199)	1	5	5	///
	(170201)	1	5	5	Legno
	(191207)	1-2	10	10	Conforme punto 9.1.3
9.2	(030101)	1-2	10	10	///
	(030105)	1	5	5	Conforme punto 9.2.3 Legno cippato
10.2	(160103)	1-2	40	40	Conforme punto 10.2.3 Pneumatici
11.11	(020304)	1	5	5	///
	(200125)	1	5	5	Conforme punto 11.11.3 Oli vegetali



SOLO STOCCAGGIO (R13) RIFIUTI PERICOLOSI

RIFERIM.PUNTO D.M. 12/06/02 N° 161	CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			
		MESSA IN RISERVA (R13)			
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (tonn./anno)		
1.4	(160601*)	2	10	//	Batterie al piombo
	(200133*)	2	2	//	Batterie e accumulatori
2.1	(090104*)	2	2	//	Soluzioni fissative
	(090105*)	2	2	//	Soluzioni di lavaggio
7.2	(080111*)	2	2	//	Pitture e vernici di scarto
	(080121*)	2	2	//	Residui di vernici
Da RSU	(200123*)	2	10	//	RAEE
Da RSU	(200135*)	2	15	//	RAEE TV e monitor

SOLO STOCCAGGIO (R13) RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFERIM.	CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			
		MESSA IN RISERVA (R13)			
		STOCCAGGIO Istantaneo (tonn.)	STOCCAGGIO Annuale (tonn./anno)		
Da RSU	190801	10	80	//	Vaglio
	200132	2	42	//	Medicinali
	191212	20	20	//	Rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti
		TOTALE	2.957	2.740	



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
16 SET. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 16 SET. 2019

L'incaricato

Visto: Il Segretario Generale
